

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ***Presa d'atto dell'accordo transattivo formalizzato e sottoscritto tra ASL Brindisi e ...***
.....

La Struttura Burocratico Legale - U.O.S. "Settore Giurisdizionale" proponente:

sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura Burocratico Legale, Avv. Alfredo Perricci, sulla base della relazione effettuata dal Dirigente Responsabile Avvocato Gabriele Garzia, ed a seguito dell'istruttoria effettuata dal Rag. Antonio Marchello, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto appresso.

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. az. n. 91511 del 10.11.2021, ha avanzato nei confronti della ASL BR formale richiesta di risarcimento per i danni asseritamente subiti a seguito delle prestazioni sanitarie ricevute il, presso il Punto di Primo Intervento di San Pietro Vernotico e poi presso il P.O. "Perrino" di Brindisi;
- in data 16.05.2024, l'Amministrazione ha acquisito al protocollo aziendale n. 45966 il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo *ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 1311/2024)* proposto innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, con richiesta risarcitoria pari ad relativa ai medesimi fatti di cui alla richiesta di cui innanzi;
- l'Amministrazione ha stabilito di costituirsi nel giudizio *de quo (R.G. n. 1311/2024)*, conferendo incarico defensionale al legale interno, giusta con deliberazione n. 1310 del 20.06.2024;
- il Giudice adito ha disposto CTU medico-legale nominando all'uopo il Prof. Giuseppe SOLARINO e la Dr.ssa Eloisa MASELLI;
- in data 22.04.2025, nel corso del giudizio, il Collegio Peritale incaricato ha proposto alle parti una soluzione conciliativa della controversia nei seguenti termini:
 - "- quale danno biologico attualmente incidente sul, un quantum complessivo corrispondente al 2%;*
 - il periodo di inabilità temporanea deve ritenersi totalmente inglobato in quello che il soggetto avrebbe comunque patito per la lesione occorsagli.*

Con riferimento alle spese legali, le stesse non sono quantificabili dallo scrivente collegio."

VISTO l'Atto Transattivo, acquisito al protocollo aziendale n. 88790 del 28.08.2025, sottoscritto dalle parti in causa, come in atti costituite, con il quale all'esito, di trattative, è stata definita la vertenza di cui al procedimento giudiziale recante R.G. n. 1311/2024, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Brindisi.

RITENUTO di dover dare esecuzione all'Atto Transattivo *de quo*, giusta regolamentazione pattizia ivi prevista, a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal sinistro di cui alle premesse, anche a titolo di spese legali, e provvedere al pagamento della somma complessiva di, di cui:

- in favore di cui per sorte capitale, a titolo di rimborso spese già versato ai CC.TT.UU. ed come rimborso spese per contributo unificato;
- a titolo onnicomprensivo di onorari da distrarsi in favore dell'individuato patrocinatore,, giusta fattura pro forma, intestata al proprio cliente, con l'indicazione ASL Brindisi quale Soggetto solvente.

RICHIAMATO l'art 1, co 1.1. bis della L. 20/94 (introdotto ad opera del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ed applicabile agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, giusta previsione di cui all'art. 41, comma 3-bis del citato D.Lgs 149/22) ai sensi del quale *«In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.»*.

RICHIAMATE, altresì, le istruzioni impartite dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, con note del 08.05.2013 e del 28.12.2017, per garantire un tempestivo inoltro delle denunce di danno erariale ai sensi ai sensi dell'art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e dell'art. 1, co. 3, della L. 20/94.

RILEVATO che:

- il sinistro ricade nel periodo di efficacia della c.d. Legge "Gelli" (L. 24/2017) poiché il fatto storico si è verificato il e dunque in un tempo successivo al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge stessa;
- il Loss Adjuster aziendale, con mail 22.09.2025, acquisita al protocollo aziendale n. 97394/2025, in merito ai possibili elementi che contribuiscono a delineare la condotta dei sanitari intervenuti nella vicenda clinica come gravemente colpose, ha espresso il seguente parere: *"nel corso del CVS del 12.05.2025 non sono emersi profili di colpa grave a carico dei sanitari coinvolti"*.

RITENUTO, sussistendovi un obbligo di legge, di dover comunque procedere alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94.

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili.

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle

funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Istruttore (Rag. Antonio Marchello)

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. "Settore Giurisdizionale" (Avv. Gabriele Garzia)

Il Direttore della Struttura
Burocratico Legale (Avv. Alfredo Perricci)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli.

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore della Struttura Burocratico Legale Avv. Alfredo Perricci.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'Accordo Transattivo, acquisito al prot. gen. n. 88790 del 28.08.2025, sottoscritto da tutte le parti in causa, con il quale all'esito di trattative è stata definita la controversia tra l'ASL Brindisi e, alle condizioni riportate in premessa.
2. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di, a saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dal sinistro di cui alle premesse, anche a titolo di spese legali, che dovrà essere effettuato con le modalità indicate di seguito:
 - in favore è corrisposto l'importo di, a mezzo bonifico sul c/c allo stesso intestato;
 - in favore del legale di controparte,, è corrisposto l'importo complessivo di, a mezzo bonifico bancario, riferito alle competenze legali, giusta fattura pro forma, intestata al proprio cliente, con l'indicazione ASL Brindisi quale Soggetto solvente.
3. **DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine di provvedere **al relativo pagamento** in favore degli aventi diritto, come sopra individuati, mediante accredito sui rispettivi conti correnti agli stessi intestati.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie per i consequenziali adempimenti di competenza.
5. **DI PROCEDERE** alla segnalazione ex art. 53, 3° co., del T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12.07.1934 n. 1214) e art. 1, co. 3, della L. 20/94.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.